

La nuova classificazione dei rifiuti urbani

La Deliberazione n. 5 del Comitato nazionale

Maurizio Morvillo

Segreteria Sezione Regionale Sicilia

19 aprile 2024



LA NUOVA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA



ALBO NAZIONALE
GESTORI AMBIENTALI



200

CAMERA DI COMMERCIO
PALERMO ENNA



Nuova classificazione dei rifiuti solidi urbani

D.Lgs. 152/2006 – Articolo 183 c. 1 lett. b-ter – Definizioni
(come modificata dal D.Lgs. n. 116 del 3 settembre 2020)

Sono rifiuti urbani

1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato **L-quater** (rifiuti) prodotti dalle attività riportate nell'allegato **L-quinquies** (attività);



Nuova classificazione dei rifiuti solidi urbani

D.Lgs. 152/2006 – Articolo 183 c. 1 lett. b-ter – Definizioni
(come modificata dal D.Lgs. n. 116 del 3 settembre 2020)

3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti dalla pulizia dei mercati; [~~rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; f) i rifiuti da esumazioni ed estumulazioni~~]



Nuova classificazione dei rifiuti solidi urbani

D.Lgs. 152/2006 – Articolo 183 c. 1 lett. b-ter – Definizioni
(come modificata dal D.Lgs. n. 116 del 3 settembre 2020)

Sono rifiuti urbani

6. i rifiuti **provenienti da aree cimiteriali**, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5. [~~nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e)~~”]

6-bis. i rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune.



Nuova classificazione dei rifiuti solidi urbani

Art. 183 lett. b-quinquies del D.lgs.152/2006

La definizione di rifiuti urbani di cui alla lettera b-ter) rileva ai fini degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio nonché delle relative norme di calcolo e non pregiudica la ripartizione delle responsabilità in materia di gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati



Nuova classificazione dei rifiuti solidi urbani

Art. 183 lett. b-sexies del D.lgs. 152/2006

I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.



| <i>Frazione</i> | <i>Descrizione</i> | <i>EER</i> |
|--|--|---------------|
| <i>RIFIUTI ORGANICI</i> | <i>Rifiuti biodegradabili di cucine e mense</i> | <i>200108</i> |
| | <i>Rifiuti biodegradabili</i> | <i>200201</i> |
| | <i>Rifiuti dei mercati</i> | <i>200302</i> |
| <i>CARTA E CARTONE</i> | <i>Imballaggi in carta e cartone</i> | <i>150101</i> |
| | <i>Carta e cartone</i> | <i>200101</i> |
| <i>PLASTICA</i> | <i>Imballaggi in plastica</i> | <i>150102</i> |
| | <i>Plastica</i> | <i>200139</i> |
| <i>LEGNO</i> | <i>Imballaggi in legno</i> | <i>150103</i> |
| | <i>Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*</i> | <i>200138</i> |
| <i>METALLO</i> | <i>Imballaggi metallici</i> | <i>150104</i> |
| | <i>Metallo</i> | <i>200140</i> |
| <i>IMBALLAGGI COMPOSITI</i> | <i>Imballaggi materiali compositi</i> | <i>150105</i> |
| <i>MULTIMATERIALE</i> | <i>Imballaggi in materiali misti</i> | <i>150106</i> |
| <i>VETRO</i> | <i>Imballaggi in vetro</i> | <i>150107</i> |
| | <i>Vetro</i> | <i>200102</i> |
| <i>TESSILE</i> | <i>Imballaggi in materia tessile</i> | <i>150109</i> |
| | <i>Abbigliamento</i> | <i>200110</i> |
| | <i>Prodotti tessili</i> | <i>200111</i> |
| <i>TONER</i> | <i>Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*</i> | <i>080318</i> |
| <i>INGOMBRANTI</i> | <i>Rifiuti ingombranti</i> | <i>200307</i> |
| <i>VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE</i> | <i>Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127</i> | <i>200128</i> |
| <i>DETERGENTI</i> | <i>Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*</i> | <i>200130</i> |
| <i>ALTRI RIFIUTI</i> | <i>Altri rifiuti non biodegradabili</i> | <i>200203</i> |
| <i>RIFIUTI URBANI INDIFFERENZATI</i> | <i>Rifiuti urbani indifferenziati</i> | <i>200301</i> |



Nuova classificazione dei rifiuti solidi urbani

Allegato L -quinquies

Elenco attività che producono rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b - ter), punto 2)

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
2. Cinematografi e teatri.
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
5. Stabilimenti balneari.
6. Esposizioni, autosaloni.
7. Alberghi con ristorante.
8. Alberghi senza ristorante.
9. Case di cura e riposo.
10. Ospedali.
11. Uffici, agenzie, studi professionali.



Nuova classificazione dei rifiuti solidi urbani

Allegato L -quinquies

12. Banche ed istituti di credito.
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
16. Banche di mercato beni durevoli.
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
20. Attività artigianali di produzione beni specifici



Nuova classificazione dei rifiuti solidi urbani

Allegato L –quinquies

21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
22. Mense, birrerie, hamburgerie.
23. Bar, caffè, pasticceria.
24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
25. Plurilicenze alimentari e/o miste.
26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
27. Ipermercati di generi misti.
28. Banchi di mercato generi alimentari.
29. Discoteche, night club.



Nuova classificazione dei rifiuti solidi urbani

Allegato L -quinquies

Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile

Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe



Nuova classificazione dei rifiuti solidi urbani

Deliberazione n. 7 del 28 luglio 2021.

Adeguamento delle iscrizioni nelle categorie 4 e 2-bis a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 116 del 3 settembre 2020.

CATEGORIA 4

I soggetti iscritti o che intendono iscriversi nella **categoria 4** dell'Albo per l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi, possono trasportare tutti i rifiuti elencati nell'allegato **L-quater** prodotti dalle attività riportate nell'allegato **L-quinques**, **solo se prodotti da utenza non domestica e gestiti al di fuori del servizio pubblico** ai sensi dell'art. 198 comma 2 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.



Nuova classificazione dei rifiuti solidi urbani

Deliberazione n. 7 del 28 luglio 2021.

Adeguamento delle iscrizioni nelle categorie 4 e 2-bis a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 116 del 3 settembre 2020.

CATEGORIA 2-BIS

I soggetti iscritti o che intendono iscriversi nella **categoria 2 bis**, in qualità di produttori iniziali di rifiuti non pericolosi possono trasportare tutti i rifiuti contenuti nell'allegato **L-quater** solo se derivanti dalla propria attività, inserita tra quelle indicate nell'allegato **L-quinques**, **ai fini del conferimento al servizio pubblico, oppure gestiti al di fuori del servizio pubblico** ai sensi dell'art. 198 comma 2 bis del D.lgs 152/2006 c s.m.i.



Nuova classificazione dei rifiuti solidi urbani

D.Lgs. 152/2006 – Articolo 193 – Trasporto dei rifiuti

1. Il trasporto dei rifiuti, eseguito da Enti o imprese, è accompagnato da un formulario di identificazione (Fir) dal quale devono risultare i seguenti dati:
 - a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
 - b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;
 - c) impianto di destinazione;
 - d) data e percorso dell'istradamento;
 - e) nome ed indirizzo del destinatario.



Nuova classificazione dei rifiuti solidi urbani

D.Lgs. 152/2006 – Articolo 193 – Trasporto dei rifiuti

7. Le disposizioni di cui al **comma 1 non si applicano** al trasporto di rifiuti urbani e assimilati ai centri di raccolta di cui all'articolo 183, effettuato:

- **dal produttore iniziale degli stessi;**
- al soggetto che gestisce il servizio pubblico;
- ai trasporti di rifiuti speciali non pericolosi, effettuati dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario.

Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti effettuati per non più di cinque volte l'anno, che non eccedano la quantità giornaliera di trenta chilogrammi o di trenta litri.



Nuova classificazione dei rifiuti solidi urbani

Articolo 198 c. 2-bis - D.Lgs. 152/2006

Le **utenze non domestiche** possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani.



Nuova classificazione dei rifiuti solidi urbani

Articolo 238 c. 10 - D.Lgs. 152/2006

Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e di mostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti;

Le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato **per un periodo non inferiore a cinque anni**, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.



Nuova classificazione dei rifiuti solidi urbani

Articolo 30 c. 5 - D.L. 22 marzo 2021, n. 41

l'utenza non domestica deve comunicare al Comune (nel caso della Tari) o al gestore del servizio (nel caso della tariffa corrispettiva) di volere fare ricorso al mercato anziché al servizio pubblico di gestione rifiuti entro il termine del **31 maggio di ogni anno.**



Nuova classificazione dei rifiuti solidi urbani

RIFIUTI URBANI - Cosa cambia?

La norma prevede una equiparazione ex lege agli urbani di rifiuti generati da altre fonti purché:

- ❖ si tratti di rifiuti riconducibili ai rifiuti domestici indicati nell'allegato **L-quater**;
- ❖ prodotti dalle attività riportate nell'allegato **L - quinquies**.



Nuova classificazione dei rifiuti solidi urbani

RIFIUTI URBANI - Cosa cambia?

- ❖ Viene soppressa la categoria dei rifiuti assimilati agli urbani:
- ❖ Non ci sono più rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione che, in ragione della loro qualità e quantità (e sulla base di criteri statali), con i regolamenti comunali del servizio pubblico possono essere assimilati agli urbani, divenendo tali ad ogni effetto (art. 184, comma 2, lett. b)), - **SOPPRESSA ASSIMILAZIONE RIFIUTI URBANI**
- ❖ viene soppressa la lett. e) dell'art, 195, comma 2, che attribuiva allo Stato il compito di fissare i criteri per l'assimilazione;
- ❖ viene soppressa la lett. b) dell'art. 198, comma 2, che prevedeva l'individuazione nei regolamenti comunali dei rifiuti assimilati.



Nuova classificazione dei rifiuti solidi urbani

Chiarimenti: Nota MiTE/MEF n. 37259 del 12/04/2021 sulla TARI

Locali ove si producono rifiuti “urbani” con riferimento alle diverse categorie di utenza

Attività industriali – rifiuti di cui all’articolo 184, comma 3, lettera c)

Si chiarisce che:

- ❖ le superfici dove avviene la lavorazione industriale sono escluse dall’applicazione dei prelievi sui rifiuti, compresi i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti, sia con riferimento alla quota fissa che alla quota variabile;
- ❖ continuano, ad applicarsi i prelievi sui rifiuti, sia per la quota fissa che variabile, relativamente alle superfici produttive di rifiuti urbani, come ad esempio, mense, uffici o locali funzionalmente connessi alle stesse
- ❖ resta dovuta solo la quota fissa laddove l’utenza non domestica scelga di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, poiché il comma 649 e il comma 10 dell’art. 238 prevedono l’esclusione della sola componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti e cioè della parte variabile.



Nuova classificazione dei rifiuti solidi urbani

Chiarimenti:

Nota MiTE/MEF n. 37259 del 12/04/2021 sulla TARI

Locali ove si producono rifiuti “urbani” con riferimento alle diverse categorie di utenza

Attività artigianali

rifiuti di cui all’articolo 184, comma 3, lettera d).

Considerazioni analoghe a quelle svolte con riferimento ai rifiuti derivanti dalle attività industriali si estendono anche alle attività artigianali indicate nel predetto art. 184, comma 3, lett.



La Deliberazione n. 5 del Comitato nazionale



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA



ALBO NAZIONALE
GESTORI AMBIENTALI



200

CAMERA DI COMMERCIO
PALERMO ENNA



La Deliberazione n. 5 del Comitato nazionale

**La Deliberazione 3 novembre 2016.
Prot. n. 05/ALBO/CN**

è entrata in vigore il 1° febbraio 2017



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA



ALBO NAZIONALE
GESTORI AMBIENTALI



200

CAMERA DI COMMERCIO
PALERMO ENNA



La Deliberazione n. 5 del Comitato nazionale

Il Comitato nazionale ha emanato la Deliberazione n. 5 del 3 novembre 2016 del C.N. per definire i requisiti specifici per le singole autorizzazioni al trasporto dei rifiuti, integrata con le seguenti ulteriori Delibere:

- ❖ Deliberazione n. 8 del 12 settembre 2017
- ❖ Deliberazione n. 7 del 21 novembre 2018
- ❖ Deliberazione n. 5 del 24 luglio 2019



La Deliberazione n. 5 del Comitato nazionale

e con i chiarimenti di numerose Circolari che di seguito si elencano:

- Circolare n. 229 del 24 febbraio 2017
- Circolare n. 411 del 6 aprile 2017
- Circolare n. 151 del 26 settembre 2018
- Circolare n. 153 del 7 dicembre 2018
- Circolare n. 3 del 21 febbraio 2019
- Circolare n. 11 del 22 novembre 2021



La Deliberazione n. 5 del Comitato nazionale

La categoria 1 R.U.

Questa è, tra tutte le autorizzazioni che abilitano al trasporto dei rifiuti, la più articolata e complessa, essa è infatti suddivisa in più sottocategorie di cui alcune autorizzabili contestualmente alla richiesta di iscrizione della categoria 1 raccolta e trasporto di rifiuti urbani quando richieste in unica classe ed in particolare le sottocategorie dalla D1 alla D6 in quanto l'impresa non deve dimostrare requisiti aggiuntivi rispetto a quelli previsti per la categoria 1 R.U. a parità di classe,

Altre devono essere invece richieste in aggiunta nella domanda di iscrizione come la sottocategorie D7, l'attività di spazzamento meccanizzato e l'attività di gestione centri di raccolta.



La Deliberazione n. 5 del Comitato nazionale

Di seguito si riporta la tabella riassuntiva che fa comprendere meglio la complessa articolazione della categoria 1 e delle sue sottocategorie:

| Categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani | |
|--|--|
| Raccolta e trasporto di rifiuti urbani <i>(allegato A Delibera n. 8 del 12/09/2017)</i> | |
| Sottocategorie di cui all'allegato D della Delibera n. 5 del 03/11/2016 come modificata dalla Delibera n. 8 del 12/09/2017 | D1 Sottocategoria raccolta differenziata, rifiuti ingombranti e raccolta multimateriale <ul style="list-style-type: none"> • Frazione organica • Carta e cartone • Vetro • Multimateriale (Vetro/plastica/metalli) • Ingombranti • Altro |
| | D2 Sottocategoria attività esclusiva di raccolta differenziata e trasporto di una o più delle seguenti tipologie di rifiuti urbani: Abbigliamento e prodotti tessili (20 01 10, 20 01 11); batterie e accumulatori (20 01 33* e 20 01 34); farmaci (20 01 31* e 20 01 32); cartucce toner esaurite (20 03 99) e toner per stampa esauriti (08 03 18 e 16 02 16) (p. 4.2 all.1 DM 8-4-2008, mod. D.M. 13 maggio 2009; oli e grassi commestibili (20 01 25) |
| | D3 Sottocategoria raccolta e trasporto di rifiuti urbani nelle aree portuali |
| | D4 Sottocategoria raccolta e trasporto di rifiuti vegetali provenienti da aree verdi e rifiuti provenienti da aree e attività cimiteriali |
| | D5 Sottocategoria attività esclusiva di trasporto di rifiuti urbani da impianti di stoccaggio/centri di raccolta a impianti di recupero o smaltimento |
| | D6 Sottocategoria raccolta e trasporto di rifiuti giacenti sulle strade urbane, extraurbane e autostrade di cui all'articolo 184, comma 2, lettera d), D.lgs. 152/06 |
| | D7 Sottocategoria raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua |
| Attività di spazzamento meccanizzato <i>(allegato B Delibera n.8 del 12/09/2017)</i> | |
| Attività di gestione centri di raccolta <i>(Delibera n. 2 del 20/07/2009)</i> | |

La Deliberazione n. 5 del Comitato nazionale

La categoria 1 R.U.

L'impresa può anche richiedere una singola e specifica sottocategoria per la quale dovrà fare riferimento alle relative tabelle allegate alla Deliberazione n. 5 del 3 novembre 2016 del C.N. per la dimostrazione dei requisiti previsti per l'iscrizione.

Per i requisiti di iscrizione previsti per la categoria 1 **raccolta e trasporto di rifiuti urbani** l'impresa dovrà fare riferimento alla tabella "A" allegata alla Deliberazione n. 8 del 12 settembre 2017:

(sostituito dall'allegato "A" deliberazione n° 8 del 12.09.2017)



La Deliberazione n. 5 del Comitato nazionale

REQUISITI MINIMI PER L'ISCRIZIONE NELLA CATEGORIA 1: RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI URBANI

RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI URBANI

| | DOTAZIONE MINIMA DI VEICOLI | | | | | |
|---|--------------------------------|---|--|---|---|---------------------------------------|
| | CLASSE F < a 5.000 abitanti | CLASSE E < a 20.000 e > o = a 5.000 ab. | CLASSE D < a 50.000 e > o = a 20.000 ab. | CLASSE C < a 100.000 e > o = a 50.000 ab. | CLASSE B* < a 500.000 e > o = a 100.000 ab. | CLASSE A* > o = a 500.000 abitanti |
| Popolazione Servita | | | | | | |
| Portata utile complessiva dei veicoli (in tonnellate) | 4 | 10 | 30 | 65 | 262 | 437 |

* Per l'iscrizione nelle classi A e B, la metà della portata utile complessiva minima deve essere soddisfatta con veicoli aventi ciascuno una portata utile non inferiore a 6 tonnellate.

DOTAZIONE MINIMA DI PERSONALE

La dotazione minima di personale è individuata, con riferimento ai veicoli che concorrono a formare la portata utile complessiva, sulla base della seguente formula, arrotondata all'unità superiore:

$$K \times (a + 2b + 3c)$$

Dove:

K = 1,13 = fattore moltiplicativo che tiene conto del personale di scorta per ferie e malattia.

a = numero dei veicoli che necessitano di un solo operatore.

b = numero dei veicoli che necessitano di due operatori ciascuno.

c = numero dei veicoli che necessitano di tre operatori ciascuno.



La Deliberazione n. 5 del Comitato nazionale

Articolo 1 (Dotazioni minime)

2. La dotazione minima di veicoli e di personale per l'iscrizione nella categoria 1, con **procedura semplificata**, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto 3 giugno 2014, n.120, è determinata secondo la formula di cui all'allegato "B".



La Deliberazione n. 5 del Comitato nazionale

REQUISITI MINIMI PER L'ISCRIZIONE NELLA CATEGORIA 1, AI SENSI DELL'ARTICOLO 16, COMMA 1, LETTERA A), DECRETO 3 GIUGNO 2014, N. 120.

RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI URBANI

DOTAZIONE MINIMA DI VEICOLI

La portata utile complessiva minima per l'iscrizione ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto 3 giugno 2014, n. 120 è individuata sulla base della seguente formula, arrotondata all'unità superiore:

$$\text{p.u.} = \frac{1,3 \times 365 \times n}{52 \times 6 \times 2} \times 1,15$$

Dove:

- p.u. = portata utile complessiva minima
- 1,3 = produzione media giornaliera di rifiuti per abitante espressa in chilogrammi
- 365 = giorni/anno
- n = numero di abitanti effettivamente serviti
- 52 = numero settimane/anno
- 6 = turni giornalieri per settimana
- 2 = media scarichi giornalieri
- 1,15 = 15% di maggiorazione che tiene conto dei veicoli di scorta

DOTAZIONE MINIMA DI PERSONALE

La dotazione minima di personale è individuata, con riferimento ai veicoli che concorrono a formare la portata utile complessiva, sulla base della seguente formula, arrotondata all'unità superiore:

$$K \times (a + 2b + 3c)$$

Dove:

- K = 1,13 = fattore moltiplicativo che tiene conto del personale di scorta per ferie e malattia
- a = numero dei veicoli che necessitano di un solo operatore
- b = numero dei veicoli che necessitano di due operatori ciascuno
- c = numero dei veicoli che necessitano di tre operatori ciascuno



La Deliberazione n. 5 del Comitato nazionale

Per i requisiti di iscrizione previsti per la sottocategoria D1 **raccolta differenziata, rifiuti ingombranti e raccolta multimateriale** l'impresa dovrà fare riferimento alla tabella "C" allegata alla Deliberazione n. 8 del 12 settembre 2017:

TAB. D1: REQUISITI MINIMI PER L'ISCRIZIONE NELLA CATEGORIA 1: SOTTOCATEGORIA RACCOLTA DIFFERENZIATA, RIFIUTI INGOMBRANTI E RACCOLTA MULTIMATERIALE

| | DOTAZIONE MINIMA DI VEICOLI E DI PERSONALE | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|--------------------------------------|
| | CLASSE F < a 5.000 abitanti | CLASSE E < a 20.000 e > o = a 5.000 ab. | CLASSE D < a 50.000 e > o = a 20.000 ab. | CLASSE C < a 100.000 e > o = a 50.000 ab. | CLASSE B < a 500.000 e > o = a 100.000 ab. | CLASSE A > o = a 500.000 abitanti |
| Popolazione Servita | | | | | | |
| Portata utile complessiva dei veicoli (in tonnellate) | 2 | 5 | 15 | 33 | 131 | 219 |

DOTAZIONE MINIMA DI PERSONALE

La dotazione minima di personale è individuata, con riferimento ai veicoli che concorrono a formare la portata utile complessiva, sulla base della seguente formula, arrotondata all'unità superiore:

$$K \times (a + 2b + 3c)$$

Dove:

K = 1,13 = fattore moltiplicativo che tiene conto del personale di scorta per ferie e malattia.

a = numero dei veicoli che necessitano di un solo operatore.

b = numero dei veicoli che necessitano di due operatori ciascuno.

c = numero dei veicoli che necessitano di tre operatori ciascuno.



La Deliberazione n. 5 del Comitato nazionale

Per i requisiti di iscrizione previsti per la sottocategoria di **attività esclusiva di raccolta differenziata** l'impresa dovrà fare riferimento alla tabella "D2" allegata alla Deliberazione n. 5 del 3 novembre 2016:

TAB. D2: REQUISITI MINIMI PER L'ISCRIZIONE NELLA CATEGORIA 1: SOTTOCATEGORIA ATTIVITA' ESCLUSIVA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E TRASPORTO DI UNA O PIU' DELLE SEGUENTI TIPOLOGIE DI RIFIUTI URBANI:

Abbigliamento e prodotti tessili (20 01 10, 20 01 11); batterie e accumulatori (20 01 33* e 20 01 34); farmaci (20 01 31* e 20 01 32); cartucce toner esaurite (20 03 99) e toner per stampa esauriti (08 03 18 e 16 02 16) di cui al paragrafo 4.2 dell'all.1 al DM 8 aprile 2008, modificato con D.M. 13 maggio 2009; oli e grassi commestibili (20 01 25).

| | DOTAZIONE MINIMA DI VEICOLI E DI PERSONALE | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|--------------------------------------|
| | CLASSE F < a 5.000 abitanti | CLASSE E < a 20.000 e > o = a 5.000 ab. | CLASSE D < a 50.000 e > o = a 20.000 ab. | CLASSE C < a 100.000 e > o = a 50.000 ab. | CLASSE B < a 500.000 e > o = a 100.000 ab. | CLASSE A > o = a 500.000 abitanti |
| Popolazione Servita | | | | | | |
| Portata utile complessiva dei veicoli (in tonnellate) | 0,25 | 0,50 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Personale | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 |



La Deliberazione n. 5 del Comitato nazionale

Per i requisiti di iscrizione previsti per la sottocategoria di **raccolta e trasporto di rifiuti urbani nelle aree portuali** l'impresa dovrà fare riferimento alla tabella “D3” allegata alla Deliberazione n. 5 del 3 novembre 2016:

TAB. D3: REQUISITI MINIMI PER L'ISCRIZIONE NELLA CATEGORIA 1: SOTTOCATEGORIA RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI URBANI NELLE AREE PORTUALI

| Quantità annua trasportata | CLASSE F < a 3.000 t/a | CLASSE E > o = a 3.000 e < a 6.000 t/a | CLASSE D > o = a 6.000 e < a 15.000 t/a | CLASSE C > o = a 15.000 e < a 60.000 t/a | CLASSE B > o = a 60.000 e < a 200.000 t/a | CLASSE A > o = a 200.000 t/a |
|---|---|--|---|--|---|---------------------------------|
| Portata utile complessiva dei veicoli (in tonnellate) | Fino a 1.000 t/a 0,75 Fino a 2.000 t/a 1,5 Fino a 3.000 t/a 2,5 | 5 | 17 | 60 | 208 | 320 |
| Personale addetto | Fino a 1.000 t/a 1 Fino a 2.000 t/a 2 Fino a 3.000 t/a 2 | 2 | 8 | 24 | 84 | 128 |



La Deliberazione n. 5 del Comitato nazionale

Per i requisiti di iscrizione previsti per la sottocategoria di **raccolta e trasporto di rifiuti vegetali provenienti da aree verdi e rifiuti provenienti da aree e attività cimiteriali** l'impresa dovrà fare riferimento alla tabella "D4" allegata alla Deliberazione n. 8 del 12 settembre 2017:

TAB. D4: REQUISITI MINIMI PER L'ISCRIZIONE NELLA CATEGORIA 1: SOTTOCATEGORIA RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI VEGETALI PROVENIENTI DA AREE VERDI E RIFIUTI PROVENIENTI DA AREE E ATTIVITA' CIMITERIALI

| Quantità annua trasportata | CLASSE F < a 3.000 t/a | CLASSE E > o = a 3.000 e < a 6.000 t/a | CLASSE D > o = a 6.000 e < a 15.000 t/a | CLASSE C > o = a 15.000 e < a 60.000 t/a | CLASSE B > o = a 60.000 e < a 200.000 t/a | CLASSE A > o = a 200.000 t/a |
|--|---|--|---|--|---|---------------------------------|
| Portata utile complessiva dei veicoli (in tonnellate) | Fino a 1.000 t/a 0,75 Fino a 2.000 t/a 1,5 Fino a 3.000 t/a 2,5 | 5 | 17 | 60 | 208 | 320 |
| Personale addetto | Fino a 1.000 t/a 1 Fino a 2.000 t/a 2 Fino a 3.000 t/a 2 | 2 | 8 | 24 | 84 | 128 |



La Deliberazione n. 5 del Comitato nazionale

Si precisa che ai fini dell'iscrizione in più sottocategorie l'impresa deve disporre della somma delle dotazioni minime di veicoli e di personale previste per ciascuna di esse.

Tale principio non vale ai fini dell'iscrizione nelle sottocategorie di cui all'allegato "D", Tab. D3 e Tab. D4, in questo caso l'impresa deve disporre delle dotazioni minime di veicoli e di personale previste per una di esse nella classe maggiore richiesta



La Deliberazione n. 5 del Comitato nazionale

Inoltre il Comitato nazionale, con **Circolare n. 5 del 24 luglio 2019**, ha disposto che le imprese che intendono svolgere esclusivamente l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti costituiti da “*mozziconi di prodotti da fumo*” devono dimostrare le dotazioni minime individuate nella Tab. D4.

In questi casi è attribuito il codice ERR 20.03.99 quando specificato come

“*mozziconi di prodotti da fumo*”



La Deliberazione n. 5 del Comitato nazionale

Per i requisiti di iscrizione previsti per la sottocategoria di **attività esclusiva di trasporto R.U. da impianti di stoccaggio/centri di raccolta a impianti di recupero o smaltimento** l'impresa dovrà fare riferimento alla tabella "D5" allegata alla Deliberazione n. 5 del 3 novembre 2016:

TAB. D5: REQUISITI MINIMI PER L'ISCRIZIONE NELLA CATEGORIA 1: SOTTOCATEGORIA ATTIVITA' ESCLUSIVA DI TRASPORTO R.U. DA IMPIANTI DI STOCCAGGIO/CENTRI DI RACCOLTA A IMPIANTI DI RECUPERO O SMALTIMENTO

| | CLASSE F < a 3.000 t/a | CLASSE E > o = a 3.000 e < a 6.000 t/a | CLASSE D > o = a 6.000 e < a 15.000 t/a | CLASSE C > o = a 15.000 e < a 60.000 t/a | CLASSE B > o = a 60.000 e < a 200.000 t/a | CLASSE A > o = a 200.000 t/a |
|---|---------------------------|--|---|--|---|---------------------------------|
| Quantità annua trasportata | | | | | | |
| Portata utile complessiva dei veicoli (in tonnellate) | 2,50 | 7 | 17 | 60 | 208 | 320 |
| Personale addetto | 1 | 2 | 2 | 6 | 20 | 32 |



La Deliberazione n. 5 del Comitato nazionale

Per i requisiti di iscrizione previsti per la sottocategoria di **raccolta e trasporto di rifiuti giacenti sulle aree e strade urbane, extraurbane e autostrade di cui all’art. 184, comma 2, lettera D), D.Lgs 152/06** l’impresa dovrà fare riferimento alla tabella “D6” allegata alla Deliberazione n. 8 del 12 settembre 2017:



La Deliberazione n. 5 del Comitato nazionale

TAB. D6: REQUISITI MINIMI PER L'ISCRIZIONE NELLA CATEGORIA 1: SOTTOCATEGORIA RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI GIACENTI SULLE AREE E STRADE URBANE, EXTRAURBANE E AUTOSTRADE DI CUI ALL'ART.184, COMMA 2, LETTERA D), D.LGS 152/06

| Quantità annua trasportata | CLASSE F < a 3.000 t/a | CLASSE E > o = a 3.000 e < a 6.000 t/a | CLASSE D > o = a 6.000 e < a 15.000 t/a | CLASSE C > o = a 15.000 e < a 60.000 t/a | CLASSE B > o = a 60.000 e < a 200.000 t/a | CLASSE A > o = a 200.000 t/a |
|--|---------------------------|--|---|--|---|---------------------------------|
| A1 – Numero Macchine operatrici/veicoli uso speciale * | Fino a 1.000 t/a 1 | | | | | |
| | Fino a 2.000 t/a 1 | 3 | 6 | 20 | 80 | 120 |
| | Fino a 3.000 t/a 2 | | | | | |
| A2 – Numero Autocarri e motocarri | Fino a 1.000 t/a 1 | | | | | |
| | Fino a 2.000 t/a 1 | 3 | 6 | 20 | 80 | 120 |
| | Fino a 3.000 t/a 2 | | | | | |
| Portata utile complessiva dei veicoli (in tonnellate) | Fino a 1.000 t/a 1,5 | | | | | |
| | Fino a 2.000 t/a 3 | 7 | 17 | 60 | 208 | 321 |
| | Fino a 3.000 t/a 4 | | | | | |
| Personale addetto A1 | Fino a 1.000 t/a 2 | | | | | |
| | Fino a 2.000 t/a 2 | 4 | 8 | 24 | 48 | 72 |
| | Fino a 3.000 t/a 3 | | | | | |
| Personale addetto A2 | Fino a 1.000 t/a 2 | | | | | |
| | Fino a 2.000 t/a 2 | 4 | 8 | 24 | 48 | 72 |
| | Fino a 3.000 t/a 3 | | | | | |

* Le dotazioni minime previste in A1 e A2 possono essere dimostrate in alternativa.



La Deliberazione n. 5 del Comitato nazionale

Per i requisiti di iscrizione previsti per la sottocategoria di **raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua** l'impresa dovrà fare riferimento alla tabella “D7” allegata alla Deliberazione n. 5 del 3 novembre 2016:



La Deliberazione n. 5 del Comitato nazionale

TAB. D7: REQUISITI MINIMI PER L'ISCRIZIONE NELLA CATEGORIA 1: SOTTOCATEGORIA RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI ABBANDONATI SULLE SPIAGGE MARITTIME E LACUALI E SULLE RIVE DEI CORSI D'ACQUA

| Quantità annua trasportata | CLASSE F < a 3.000 t/a | CLASSE E > o = a 3.000 e < a 6.000 t/a | CLASSE D > o = a 6.000 e < a 15.000 t/a | CLASSE C > o = a 15.000 e < a 60.000 t/a | CLASSE B > o = a 60.000 e < a 200.000 t/a | CLASSE A > o = a 200.000 t/a |
|--|--|--|---|--|---|---------------------------------|
| Numero Macchine operatrici / veicoli ad uso speciale | Fino a 1.000 t/a 1 Fino a 2.000 t/a 1 Fino a 3.000 t/a 2 | 3 | 7 | 25 | 89 | 137 |
| Portata utile complessiva dei veicoli per la fase di trasporto (in tonnellate) | Fino a 1.000 t/a 1,5 Fino a 2.000 t/a 3 Fino a 3.000 t/a 4 | 5 | 17 | 60 | 208 | 321 |
| Personale addetto | Fino a 1.000 t/a 2 Fino a 2.000 t/a 2 Fino a 3.000 t/a 3 | 6 | 14 | 28 | 120 | 209 |



La Deliberazione n. 5 del Comitato nazionale

Nel caso di un'impresa che intenda iscriversi esclusivamente in una o entrambe le sottocategorie D6 e D7, il Comitato nazionale, con Circolare n. 229 del 24 febbraio 2017, ha chiarito che le imprese debbano disporre delle macchine operatrici o dei veicoli ad uso speciale previsti.



La Deliberazione n. 5 del Comitato nazionale

Nella fase di rinnovo dell'iscrizione, l'impresa già iscritta con le disposizioni della precedente Deliberazione, attesterà, ai sensi del DPR 445/2000, il possesso dei nuovi requisiti previsti dalla Delibera n. 5 del 23 novembre 2016 anche per quanto riguarda la sottocategoria **D7**.

Le Sezioni regionali, nella fase di istruttoria delle domande, verificheranno la disponibilità delle macchine operatrici o dei veicoli ad uso speciale previsti.

Le Sezioni regionali, in mancanza dei requisiti, escluderanno la sottocategoria D7 e nel provvedimento emesso verrà riportata la seguente dicitura:

“L'impresa non può esercitare le attività di cui alla sottocategoria “raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua”.



La Deliberazione n. 5 del Comitato nazionale

Per ultimo va ricordato che il Comitato nazionale, con **Circolare prot. 11 del 22 novembre 2021** ha precisato che le attività di mera pulizia delle spiagge e rive, anche se effettuata mediante l'utilizzo di macchine operatrici e/o veicoli uso speciale, finalizzata al solo raggruppamento dei rifiuti, non necessita di iscrizione all'Albo in quanto attività preliminare alla raccolta.



La Deliberazione n. 5 del Comitato nazionale

Diversamente, se il servizio fornito si caratterizza per lo svolgimento di entrambi le fasi:

la prima di pulizia, con l'uso anche di macchine operatrici e/o veicoli ad uso speciale impiegati sulle spiagge e sulle rive dei corsi d'acqua,

la seconda di trasporto, con autocarri o altri tipi di veicoli atti al carico, per il trasporto dal deposito temporaneo alla destinazione intermedia o finale,

il soggetto che effettua entrambe le fasi deve essere iscritto all' Albo nella pertinente sottocategoria D7.



La Deliberazione n. 5 del Comitato nazionale

Infine, nei casi in cui si svolga unicamente la seconda fase, è richiesta l'iscrizione all'Albo nella pertinente Categoria 1: “raccolta e trasporto di rifiuti urbani”, senza obbligo di iscrizione nella sottocategoria D7.



La Deliberazione n. 5 del Comitato nazionale

Il Comitato nazionale ha inoltre previsto l'iscrivibilità per un'impresa anche di una sola frazione merceologica tra quelle previste per la sottocategoria **D1**

Sottocategoria raccolta differenziata, rifiuti ingombranti e raccolta multimateriale

- Frazione organica
- Carta e cartone
- Vetro
- Multimateriale (Vetro/Plastica/Metalli)
- Ingombranti
- Altro



La Deliberazione n. 5 del Comitato nazionale

emanando una ulteriore tabella per la dimostrazione dei requisiti che si seguito si riporta:

| RACCOLTA DIFFERENZIATA R.U., RIFIUTI INGOMBRANTI, MULTIMATERIALE DOTAZIONI MINIME PER UNA SOLA FRAZIONE | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|---|--|--|--|
| Popolazione servita | Classe F < a 5.000 abitanti | Classe E < a 20.000 e >o= a 5 000 ab. | Classe D < a 50.000 e >o= a 20.000 ab. | Classe C < a 100.000 e >o= a 50.000 ab. | Classe B < a 500.000 e >o= a 100. 000 ab. | Classe A > o = a 500.000 abitanti |
| Portata utile complessiva dei veicoli (in tonnellate) | 2 | 3 | 4 | 8 | 22 | 37 |
| Personale addetto | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | 18 |



La Deliberazione n. 5 del Comitato nazionale

Nel caso di richiesta di autorizzazione al trasporto di più frazioni si dovrà dimostrare la somma delle dotazioni minime previste per ciascuna di esse fino al raggiungimento del requisito previsto nella tabella D1 (*raccolta differenziata, rifiuti ingombranti e raccolta multimateriale*).



La Deliberazione n. 5 del Comitato nazionale

Sottocategoria “Spazzamento meccanizzato”

Per i requisiti di iscrizione previsti si veda la tabella “B” allegata alla Deliberazione n. 8 del 12 settembre 2017:

REQUISITI MINIMI PER L'ISCRIZIONE NELLA CATEGORIA 1: ATTIVITA' DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO DEI RIFIUTI DI CUI ALL'ART.184, COMMA 2, LETTERA C), D.LGS 152/06

DOTAZIONE MINIMA DI VEICOLI

| Popolazione Servita | CLASSE F < a 5.000 abitanti | CLASSE E < a 20.000 c > o = a 5.000 ab. | CLASSE D < a 50.000 c > o = a 20.000 ab. | CLASSE C < a 100.000 c > o = a 50.000 ab. | CLASSE B < a 500.000 c > o = a 100.000 ab. | CLASSE A > o = a 500.000 abitanti |
|-------------------------------------|--------------------------------|---|--|---|--|--------------------------------------|
| A1 – Numero Autospazzatrici* | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 |
| A2 – Numero Altri Veicoli a motore* | 2 | 5 | 7 | 14 | 18 | 30 |
| Personale addetto A1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 14 | 20 |
| Personale addetto A2 | 2 | 6 | 8 | 16 | 20 | 35 |

* Le dotazioni minime previste in A1 e A2 possono essere dimostrate in alternativa.



Sottocategoria Gestione centri di raccolta

Sottocategoria Gestione centri di raccolta

Con la Deliberazione n. 2 del 20 luglio 2009 il Comitato nazionale ha emanato i criteri ed i requisiti per l'iscrizione all'attività di gestione dei centri di raccolta comunali ed intercomunali.



Sottocategoria Gestione centri di raccolta

Sottocategoria Gestione centri di raccolta

In particolare i soggetti che intendono iscriversi all'Albo nella categoria 1 per lo svolgimento dell'attività di gestione dei centri di raccolta devono:

- a) essere iscritti al registro delle imprese o al repertorio economico amministrativo (REA);
- b) dimostrare la dotazione minima di personale addetto individuata nell'allegato 1;



Sottocategoria Gestione centri di raccolta

| DOTAZIONI MINIME ADDETTI | | | | | | |
|--------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| | CLASSE F | CLASSE E | CLASSE D | CLASSE C | CLASSE B | CLASSE A |
| | < a 5.000 abitanti | < a 20.000 e >o = a 5.000 ab. | < a 50.000 e >o = a 20.000 ab. | < a 100.000 e >o = a 50.000 ab. | < a 500.000 e >o = a 100.000 ab. | > o = a 500.000 abitanti |
| Addetti | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 |



Sottocategoria Gestione centri di raccolta

- c) dimostrare la qualificazione e l'addestramento del personale addetto secondo le modalità di cui all'allegato 2;
- d) nominare almeno un responsabile tecnico munito dei requisiti stabiliti per la categoria 1 dalla deliberazione del Comitato nazionale 16 luglio 1999, prot. n. 003/CN/ALBO;
- e) dimostrare il requisito di capacità finanziaria con gli importi individuati nell'allegato 3. Tale requisito è dimostrato con le modalità di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto 28 aprile 1998, n. 406, ovvero mediante attestazione di affidamento bancario rilasciata da imprese che esercitano attività bancaria secondo lo schema riportato nell'allegato 4.



Sottocategoria Gestione centri di raccolta

| IMPORTI CAPACITA' FINANZIARIA | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| | CLASSE F | CLASSE E | CLASSE D | CLASSE C | CLASSE B | CLASSE A |
| | < a 5.000 abitanti | < a 20.000 e >o = a 5.000 ab. | < a 50.000 e >o = a 20.000 ab. | < a 100.000 e >o = a 50.000 ab. | < a 500.000 e >o = a 100.000 ab. | > o = a 500.000 abitanti |
| Euro | 36.300 | 36.300 | 72.600 | 108.900 | 290.400 | 471.900 |



Sottocategoria Gestione centri di raccolta

I soggetti già iscritti nella categoria 1 che intendono integrare l'iscrizione nella categoria stessa per lo svolgimento dell'attività di gestione dei centri di raccolta dimostrano i requisiti di cui al comma 1, lettere b), c) ed e).



La Deliberazione n. 5 del Comitato nazionale

Le categorie 4 e 5.

Infine vediamo nel dettaglio i requisiti per l'iscrizione nelle categorie 4 e 5 per la tale categorie l'impresa dovrà fare riferimento alla tabella “E” allegata alla Deliberazione n. 8 del 12 settembre 2017:



La Deliberazione n. 5 del Comitato nazionale

REQUISITI MINIMI PER L'ISCRIZIONE NELLE CATEGORIE 4 E 5

TAB. E1: DOTAZIONI MINIME DI VEICOLI E DI PERSONALE PER L'ISCRIZIONE IN UNA DELLE CATEGORIE 4 E 5

| Quantità annua trasportata | CLASSE F < a 3.000 t/a | CLASSE E > o = a 3.000 e < a 6.000 t/a | CLASSE D > o = a 6.000 e < a 15.000 t/a | CLASSE C > o = a 15.000 e < a 60.000 t/a | CLASSE B > o = a 60.000 e < a 200.000 t/a | CLASSE A > o = a 200.000 t/a |
|---|---------------------------|--|---|--|---|---------------------------------|
| Portata utile complessiva dei veicoli (in tonnellate) | 0,5 | 2 | 8 | 30 | 100 | 160 |
| Personale addetto | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 16 |

TAB. E2: DOTAZIONI MINIME DI VEICOLI E DI PERSONALE PER L'ISCRIZIONE IN ENTRAMBE LE CATEGORIE 4 E 5, STESSA CLASSE

| Quantità annua trasportata | CLASSE F < a 3.000 t/a | CLASSE E > o = a 3.000 e < a 6.000 t/a | CLASSE D > o = a 6.000 e < a 15.000 t/a | CLASSE C > o = a 15.000 e < a 60.000 t/a | CLASSE B > o = a 60.000 e < a 200.000 t/a | CLASSE A > o = a 200.000 t/a |
|----------------------------|---|--|---|--|---|---------------------------------|
| | Portata utile complessiva dei veicoli (in tonnellate) | 0,9 | 3,5 | 12 | 45 | 150 |
| Personale addetto | 1 | 1 | 2 | 5 | 14 | 24 |

NOTA: Nel caso di iscrizione nelle due categorie ognuna delle quali con differenti classi devono essere dimostrate le dotazioni minime previste per ciascuna categoria e relativa classe.



La Deliberazione n. 5 del Comitato nazionale

Le categorie 4 e 5.

La tabella E2 prevede una riduzione dei requisiti da dimostrare per l'impresa nel caso di iscrizione a due categorie nella stessa classe, se invece l'impresa decide di differenziare le classi di iscrizione allora il requisito da dimostrare sarà la sommatoria della portata e del personale addetto previsti nella tabella E1.



GRAZIE DELL'ATTENZIONE



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA



ALBO NAZIONALE
GESTORI AMBIENTALI



200

CAMERA DI COMMERCIO
PALERMO ENNA

